

**INTESA OPERATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 134 DEL 30 agosto 2023 ("FERROBONUS 2023-2026")**

**TRA**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione, DG per i porti, la logistica e l'intermodalità, rappresentata dal dott. Donato Liguori

**E**

Regione Toscana (in seguito anche "Regione"), con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentata dall'Ing Fabrizio Morelli, nominato con decreto n. 10160 del 14/05/2024 ed autorizzato alla sottoscrizione della presente Intesa Operativa con la DGR n. 1493 del 09/12/2024;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare il relativo articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "Ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Vista la decisione della Commissione Europea C (2022) 9697 *final* del 19 dicembre 2022 con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto di stato **SA.103856** – Italia – "Ferrobonus" – Incentivi per il trasporto ferroviario;

Visto il Regolamento "Ferrobonus 2023-2026" emanato con decreto interministeriale (MIT-MEF) 30 agosto 2023, n. 134 (pubblicato in Gazzetta ufficiale – Serie Generale del 6 ottobre 2023. N. 234) recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato l'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato Decreto che al comma 3 prevede - in caso di disponibilità di risorse regionali da destinare alla concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato – la possibilità di stipulare apposite intese operative con il MIT nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del citato decreto interministeriale relativamente al cumulo di incentivi pubblici;

Visto il decreto del Direttore Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità del MIT n. 103 del 10 ottobre 2024 contenente altresì le istruzioni operative per l'accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 134/2023 destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro. Periodo di incentivazione ottobre 2024-ottobre 2025.

## PREMESSO CHE

la Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 39, "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Seconda variazione", la DGR 1114 del 14/10/2024, recante "Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con la l.r. 9/10/2024, n. 39 'Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Seconda variazione'" e la DGR n. 1385 del 25/11/2024, recante "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011" individuano tra le previsioni di spesa per missione e programma, alla Missione 1000 - Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 1001 - Trasporto ferroviario, Titolo 1 - Spese correnti, Macro-aggregato 104 - Trasferimenti correnti, al Capitolo n. 34325, le previsioni di spesa per il "*Trasferimento modale delle merci*" pari ad € 300.000,00 per l'annualità 2026;

la DGR n. 1493 del 09/12/2024 dispone l'adesione della Regione Toscana per il periodo 21 ottobre 2024 – 20 ottobre 2025 alla misura nazionale "*Ferrobonus*", disciplinata dal decreto interministeriale (MIT- MEF) 30 agosto 2023, n. 134, stanziando Euro 300.000;

costituisce comune intendimento del MIT e della Regione Toscana approntare soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, con conseguente diminuzione del costo sociale della mobilità, riduzione dell'inquinamento ed incremento della sicurezza della circolazione, mediante la definizione con la presente intesa delle medesime modalità operative già adottate su base nazionale nelle disposizioni del quadro del Regolamento "*Ferrobonus*" (decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134).

### **Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive la presente Intesa Operativa**

#### Articolo 1

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa operativa.

#### Articolo 2

##### Finalità

La presente intesa disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione da parte della Regione Toscana di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al citato D.l. n. 134/2023, per incentivare l'utilizzo e lo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato in modo da ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO<sub>2</sub>, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

### Articolo 3 Impegni della Regione

La Regione Toscana si impegna ad attribuire le risorse destinate ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato su ferro secondo i criteri definiti nell'Allegato A e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la tipologia di soggetti beneficiari e le tipologie di servizi ferroviari incentivabili siano corrispondenti allo schema delineato dal Regolamento Nazionale Ferrobonus, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 9697 *final* del 19 dicembre 2022 – Aiuto di Stato SA103856 - relativamente ai requisiti e alle modalità stabiliti;
- l'arco temporale di vigenza di ciascun strumento regionale non esorbits da quello fissato dalla citata decisione di approvazione della Commissione Europea;
- il rispetto delle soglie limite di contribuzione fissate nel 50% del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei limiti dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata e nel 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale di cui all'art. 11 del citato Regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero e fatta salva l'attività di controllo di cui all'art. 14 del Regolamento nazionale, effettuato a livello centrale;
- le modalità di attribuzione delle risorse regionali rispecchino, ai fini della quantificazione del contributo, il principio dell'origine o della destinazione regionale per la determinazione dell'ammissibilità dei percorsi ferroviari, per cui l'erogazione del contributo risulti proporzionale alle percorrenze realizzate sui singoli territori regionali;
- l'attribuzione delle risorse regionali avverrà sulla base della documentazione di cui all'articolo seguente, come ricevuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- La Regione si impegna a trasmettere i dati di pagamento al MIT entro 30 giorni dallo stesso, al fine di procedere con le verifiche relative agli obblighi di ribaltamento.

### Articolo 4 Impegni del Ministero

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità si impegna:

- a mettere al corrente i soggetti beneficiari del fatto che, in forza della presente Intesa Operativa e della disponibilità di ulteriori risorse dedicate ai traffici con origine o destinazione nella Regione, il contributo statale può essere integrato mediante risorse regionali stanziare per le medesime finalità;
- a fornire ai beneficiari modelli di rendicontazione predefiniti, sviluppati sulla base della modulistica di cui al D.D. n. 33 del 21 ottobre 2023, atti alla raccolta delle informazioni utili alla determinazione dei contributi sia statali, sia regionali;
- a rendere disponibile, a seguito dell'espletamento delle proprie procedure di validazione dell'istruttoria condotta dalla Società RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A. ai fini

della determinazione del contributo spettante a ciascun beneficiario, la documentazione utile ai fini della quantificazione dei contributi stessi. Tale documentazione conterrà, oltre a copia anche informatica della documentazione prodotta dai beneficiari ai sensi degli artt. 8 e 12 del Decreto Interministeriale n. 134/2023, almeno gli elementi istruttori sufficienti a garantire alla Regione l'identità del creditore, la certezza del debito, la quantificazione dei treni\*chilometro effettuati nel territorio regionale, la quantificazione del bonus nazionale per la medesima relazione. Restano a carico del Ministero gli adempimenti di cui agli articoli da 9 a 14 del Decreto Interministeriale n. 134/2023.

## Articolo 5

### Durata

L'efficacia dell'Intesa Operativa decorre dalla data di sua sottoscrizione e termina alla chiusura del periodo di monitoraggio del Ferrobonus nazionale di cui al D.I. n. 134/2023 (20/10/2026).

Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, del ridetto Regolamento 134/2023 potrà essere concordata una proroga dell'efficacia della presente Intesa.

## Articolo 6

### Modalità di approvazione e di pubblicazione

La presente Intesa Operativa, una volta sottoscritta da entrambi i firmatari, è pubblicata sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DG per i porti, la logistica e l'intermodalità

*dott. Donato Liguori*

Firmato digitalmente da

**DONATO LIGUORI**

CN = DONATO LIGUORI

Per la Regione Toscana

Il Dirigente del Settore Logistica e Cave

*ing. Fabrizio Morelli*



FABRIZIO MORELLI  
03.07.2025 09:23:35  
GMT+02:00

**Criteri per l'assegnazione e modalità di gestione del contributo regionale di cui alla DGR n. 1493 del 09/12/2024**

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento "Ferrobonus 2023-2026" emanato con decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 agosto 2023, n. 134 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 6 ottobre 2023. N. 234) recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato l'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dal dettato normativo, vengono di seguito riportati i criteri per l'accesso, la quantificazione e le modalità di gestione del contributo.

***Criterio di accesso ai contributi***

Accedono ai contributi i soggetti che sono stati ammessi alla misura incentivante statale ("Ferrobonus"), con riferimento alle relazioni di traffico ferroviario che, sulla base della documentazione validata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da questo trasmessa alla Regione:

- ✓abbiano origine o destinazione (o entrambe) sul territorio regionale;
- ✓abbiano lunghezza superiore a 150 km sulla rete italiana (eccetto collegamenti porto-entroterra).

***Criterio di quantificazione del contributo***

Come nel caso del contributo statale, anche il contributo regionale viene riconosciuto in relazione ai treni\*chilometro realizzati nel periodo annuale di riferimento 21 ottobre 2024 - 20 ottobre 2025).

***Quantificazione dei contributi***

La quantificazione del contributo unitario avviene in proporzione alla percorrenza realizzata sul territorio regionale, secondo la seguente formula:

$$\text{€ per } tr*km \text{ ponderato} = \frac{\text{dotazione finanziaria per l'anno di riferimento}}{\Sigma(tr*km_{core}) * K + \Sigma(tr*km_{non-core})}$$

dove:

- per  $tr*km_{core}$  si intende la percorrenza sul territorio regionale da o verso nodi core della rete TEN-T ubicati sul territorio regionale (porto di Livorno, interporti di Prato e Guasticce);

- per  $tr*km$  non-core si intende la percorrenza regionale da o verso altri nodi situati sul territorio regionale;
- per K si intende un fattore moltiplicativo che consenta di valorizzare con alta priorità le connessioni da o verso i nodi core della rete TEN-T ubicati sul territorio regionale.

Il contributo per singolo beneficiario è calcolato moltiplicando il contributo unitario (€ *per  $tr*km$  ponderato* ) per i  $tr * km$  effettuati, tenendo conto che ai  $tr * km$  effettuati da o verso i nodi core della rete TEN-T ubicati sul territorio regionale viene applicato il fattore moltiplicativo K. Si assume un valore del parametro K pari a 2.

In conformità ai contenuti della decisione C(2022)9697 final del 19 dicembre 2022 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.103856, il valore cumulato del contributo statale e del contributo regionale non può superare mai la soglia di € 2,50 per treno\*km.

### ***Modalità di gestione dei contributi***

L'erogazione dei contributi regionali avverrà sulla base della documentazione allo scopo trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite nell'Intesa Operativa. Secondo quanto disposto dalla DGR 1493/2024, l'articolazione regionale competente è il Settore Logistica e Cave della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale ed i contributi verranno erogati dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura.

Le erogazioni dei contributi regionali avverranno entro e non oltre sei mesi dall'avvenuta formale ricezione dei dati che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna a trasmettere alla Regione per la quantificazione degli incentivi ai soggetti beneficiari sulla base dell'Intesa Operativa.